



COMUNE DI SARDARA
(Provincia Sud Sardegna)

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 11 – Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione – Anno 2020 – mesi gennaio-aprile.

BANDO

per l'individuazione dei beneficiari dei contributi

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della G.R. n. 20/1 del 17.04.2020
RENDE NOTO

Che con decorrenza dal **28.04.220** sino al **19.06.2020** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione, per i mesi da gennaio ad aprile dell'anno 2020, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

ART. 1 – DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), A/9 (castelli);

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Non saranno ammesse le domande non firmate, pervenute fuori termine e incomplete e/o prive della documentazione richiesta.

ART. 2 – REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

b. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Il contributo di cui alla L 431/'98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

ART. 3 - ISTRUTTORIA ISTANZE

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale per 10 gg consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno 2020 – mesi da gennaio ad aprile - e a inviarlo alla Regione Sardegna Assessorato lavori pubblici entro e non oltre il 30.06.2020.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

Calcolo del contributo concedibile (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

calcolo contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74

contributo annuo = € 2.200,00

Se il contratto ha durata da gennaio a dicembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle quattro mensilità gennaio – aprile, il contributo sarà pari a:

Il contributo mensile = 2.200 /12 = € 183,33

Il contributo concedibile = 183,33 x 4= € 733,33

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accredito dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste e comunque secondo le somme concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 6 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI SCADENZA

La domanda di accesso deve essere presentata sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di SARDARA e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

L'autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di SARDARA, a cui allegare i documenti citati nello stesso - unitamente al documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo, affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it mail: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it o in forma cartacea imbucandola nella cassetta delle lettere posta all'esterno del portone della sede comunale Piazza Gramsci n°1 o presso la sede dei servizi sociali .

ART. 7 - CONTROLLI

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso ai contributi, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 8 -PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune nella home page del sito istituzionale.

ART. 9. -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Lucia Sulcis.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/'98, nonché ai relativi decreti di attuazione e alle direttive di cui alla Deliberazione della GR N. 20/1 del 17.04.2020.

ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Sardara, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, gli stessi saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Informazioni potranno essere richieste alla sottoscritta al tel. n. 340-5824218.

Data 28.04.2020

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Dott.ssa Lucia Sulcis